

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2018.208
Procedura secondaria: BP.2018.71

Decisione del 7 gennaio 2019
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione
con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Visti:

- la denuncia penale del 31 ottobre 2018 sporta da A. al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) contro l'Ufficio della migrazione, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la Sezione del lavoro e ignoti per infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 116 e 118 LStr), abuso d'autorità (art. 312 CP), coazione (art. 181), truffa (art. 146 CP), lesioni semplici (art. 123 CP), vie di fatto (art. 126 CP), discriminazione razziale (art. 261^{bis} CP), crimini contro l'umanità (art. 264a lett. i e j CP), corruzione (art. 322^{ter} e segg. CP) e altri reati (v. act. 1.2);
- il decreto di non luogo a procedere del 29 novembre 2018 relativo alla denuncia di cui sopra (v. act. 1.1);
- il reclamo del 6 dicembre 2018, con il quale A., in sostanza, ha chiesto, in via principale, di annullare la decisione impugnata, di ordinare al MPC di procedere alle indagini e al sequestro di tutti gli incarti riportati in denuncia nonché di emanare un ammonimento/diffida nei confronti dei denunciati; in via subordinata, il gratuito patrocinio e l'esenzione dal versamento di un eventuale anticipo spese o di tasse di giustizia (v. act. 1);
- il formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria compilato e inoltrato dalla reclamante in data 18 dicembre 2018 (v. BP.2018.71, act. 3).

Considerato:

- che i decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);
- che nella fattispecie il decreto impugnato, datato 29 novembre 2018, è stato notificato alla reclamante il 30 novembre 2018 (v. act. 1.1), per cui il reclamo, interposto il 7 dicembre 2018, è tempestivo;

- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP);
- che è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP);
- che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP);
- che deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 la 14 consid. 2b; 117 la 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 la 345 consid. 2b);
- che se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa);
- che la denuncia del 31 ottobre 2018 riguarda svariati reati (v. *supra* pag. 2);
- che in concreto non occorre analizzare se la reclamante dispone della qualità di danneggiata in relazione ai reati in parola, e quindi della legittimazione ricorsuale, nella misura in cui il gravame risulta comunque essere manifestamente infondato, ciò che ha permesso del resto di rinunciare ad uno scambio degli allegati (v. art. 390 cpv. 2 CPP);
- che l'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale;
- che il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP);
- che giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;

che, per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento (v. art. 310 cpv. 2 CPP);

- che, come evidenziato nella decisione impugnata (v. act. 1.1), la denunciante afferma in sostanza di essere vittima di condotte illecite messe in atto da varie autorità cantonali ticinesi, persone e autorità politiche, le quali avrebbero portato alla revoca del proprio permesso di dimora UE/AELS e, in seguito, al diniego del rilascio del permesso, rispettivamente all'assegnazione di un termine per lasciare la Svizzera emesso dall'Ufficio della migrazione, agire che avrebbe trovato il sostegno anche del Tribunale federale;
- che, secondo la reclamante, il citato provvedimento di allontanamento così come tutte le misure alla base dello stesso sarebbero il risultato di comportamenti illegali messi in atto dai vari enti cantonali competenti e dal giudice Seiler del Tribunale federale, volti unicamente a provocare il suo allontanamento dalla Svizzera;
- che il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere affermando che *"la denuncia appare di difficile lettura e comprensione in quanto priva di qualsivoglia costrutto e ridondante"* (v. act. 1.1, pag. 2);
- che secondo tale autorità *"non emergono indizi di reato ma esclusivamente contestazioni in merito alla presunta applicazione arbitraria del diritto amministrativo come pure un operato negligente e discriminatorio da parte degli enti chiamati in causa"* (v. ibidem);
- che il MPC afferma di non essere l'autorità di sorveglianza delle autorità amministrative cantonali né del Tribunale federale, tantomeno sarebbe suo compito valutare le disposizioni adottate e l'applicazione del diritto da parte di terze autorità;
- che esso aggiunge che *"appare manifesto che la denunciante, dopo aver esaurito senza successo tutti i rimedi di diritto a sua disposizione nel cui ambito poteva contestare compiutamente tali fatti, utilizza in maniera impropria l'istituto della denuncia penale all'unico scopo di procrastinare/ostacolare la propria partenza dalla Svizzera"* (v. ibidem);
- che questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata;
- che occorre innanzitutto rilevare che il Tribunale federale, con sentenza del 12 giugno 2018, ha confermato la decisione di revoca del permesso di dimora

UE/AELS e di allontanamento dalla Svizzera emanata dalle autorità amministrative ticinesi nei confronti della reclamante (v. sentenza 2C_205/2017 del 12 giugno 2018);

- che, con giudizio del 10 agosto 2018, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, una domanda di revisione della sentenza di cui sopra presentata dalla reclamante, dichiarando inoltre inammissibili le parallele domande di ricusa del giudice Seiler e d'interpretazione e/o di rettifica (v. sentenza 2F_12/2018);
- che in quest'ultima sentenza la reclamante è stata resa attenta al fatto che "*il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi suoi scritti e o domande concernenti la vertenza che ha dato luogo alla sentenza 2C_205/2017 (art. 42 cpv. 7 LTF)*" (v. sentenza 2F_12/2018 consid. 7);
- che l'esito della procedura amministrativa cantonale sfociata nelle summenzionate sentenze del Tribunale federale non può ora essere messo in discussione mediante la richiesta di apertura di un procedimento penale a carico delle autorità e delle persone che si sono occupate della procedura in questione;
- che né la denuncia del 31 ottobre 2018 né il presente gravame permettono di sostanziare l'esistenza di indizi di reato;
- che le accuse formulate dalla reclamante costituiscono delle mere asserzioni di parte, non corroborate del benché minimo riscontro probatorio;
- che, decretando il non luogo a procedere contestato, il MPC ha dunque correttamente applicato l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP;
- che il ricorso va pertanto integralmente respinto e la decisione impugnata confermata;
- che la reclamante ha postulato l'assistenza giudiziaria gratuita;
- che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo;
- che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va respinta;

- che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2018.71, act. 3 e 3.1), a fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 500.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 8 gennaio 2019

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.